



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Roma, 79 Tel. 0965/741033 – Partita IVA 00710510801

e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 28.05.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, LAGANADI E SINOPOLI.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO** alle **ore 18:13** convocato dal Presidente del consiglio con avviso prot. n. 1114 del 21.05.2021, si è riunito sotto la direzione del Presidente, in Sessione Ordinaria, in prima convocazione, in seduta pubblica il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	P	A
1 SPADARO MICHELE – SINDACO	SI	
2 SACCA' PIETRO	SI	
3 SERRA ALESSANDRA		SI
4 CALARCO DOMENICO		SI
5 D'AGOSTINO ROSARIO	SI	
6 GAETANO SANTO	SI	
7 D'AGOSTINO GIUSEPPE	SI	
8 FOTI DOMENICO	SI	
9 MORABITO FRANCESCA ROSETTA in Priolo		SI
10 POLIMENI DOMENICO	SI	
11 PRINCI DOMENICO - PRESIDENTE	SI	

Presenti n. 8 assenti n. 3 (Serra, calarco, Morabito).

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, con funzione verbalizzante ai sensi dell'art. 97 c. 4 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri presenti consente di ritenere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

In merito al punto all'ordine del giorno indicato in oggetto,

Illustra la proposta il Segretario Comunale

Non essendovi altri interventi in merito, il Presidente invita l'assemblea a deliberare

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- ai sensi dell'art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (oggi Ministero dell'Interno), possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;

Considerato che:

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una nuova convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale;
- il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ed il Comune di Sinopoli hanno manifestato la disponibilità a convenzionarsi con questo Comune per la predetta finalità;

Considerato che il convenzionamento con il Comune di Santo Stefano in Aspromonte e con il Comune di Sinopoli per la gestione convenzionata della segreteria comunale può determinare un miglioramento nello svolgimento dello stesso servizio a motivo dell'analogia delle problematiche dei tre enti, della loro prossimità e delle economie di spesa che così si realizzeranno, mantenendo inalterati i parametri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 297 del 30 novembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che detta la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale, il quale, dispone che “1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.

2. La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila”.

Dato atto che la popolazione residente al 31.12.2020 è, rispettivamente, la seguente:

- ✓ Comune di Santo Stefano in Aspromonte: n. 1.172 abitanti;
- ✓ Comune di Laganadi: n. 384 abitanti;
- ✓ Comune di Sinopoli: n. 1.931 abitanti;

e che pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DM 21.10.2020, la sommatoria della popolazione degli Enti aderenti alla convenzione è pari a n. 3.487 abitanti, tale per cui la convenzione può essere classificata di fascia III;

Vista l'allegata bozza di convenzione composta da n. 11 (undici) articoli;

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

Ritenuto, pertanto, di procedere al convenzionamento in esame tenendo presente che lo stesso determina la classificazione della segreteria comunale di Santo Stefano in Aspromonte – Laganadi e Sinopoli quale segreteria convenzionata di 3° classe ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal competente responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, voti favorevoli 8, su n. 7 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco, n. 0 Astenuti, n. 0 contrari,

DELIBERA

- **Di procedere**, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del DPR 4/12/1997, n°465, al convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Santo Stefano in Aspromonte, Laganadi e Sinopoli;
- **Di approvare** lo schema di convenzione costituito da n. 11 articoli (undici) che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- **Di approvare** la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale tra i comuni di Santo Stefano in Aspromonte (classe 3), Sinopoli (classe IV) e Laganadi (Classe IV);

- **Di approvare** lo schema di convenzione da stipulare fra i rappresentanti legali per la carica p.t. dei Comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Di dare atto che:**
 1. la gestione associata del servizio costituisce una nuova sede di Segreteria Comunale di classe III, sulla base della somma della popolazione, rilevata al 31.12.2020, di tutti gli enti aderenti alla convenzione;
 2. il Comune di Santo Stefano in Aspromonte assume il ruolo di ente capofila, in quanto Comune che, rispetto a Sinopoli e Laganadi, ha una più elevata classificazione;
 3. la convenzione di segreteria, successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa alla Prefettura – UTG di Catanzaro - ex Sezione Regionale della Calabria dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), unitamente alla ulteriore documentazione necessaria, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del segretario individuato dal Sindaco del Comune capo- convenzione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21.10.2020;
 4. la convenzione di segreteria diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale, a seguito dell’adozione del decreto prefettizio di costituzione della nuova sede di segreteria convenzionata.
- **Di autorizzare** il Sindaco a stipulare la convenzione in argomento;
- **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Prefettura UTG di Catanzaro - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Calabria, per i provvedimenti di propria competenza.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere derivante dalla necessità di garantire che il nominando segretario sia immesso nei pieni poteri connessi alla sua funzione, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano su n. 7 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to: D. Princi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Assunta Maria Neri

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE - LAGANADI E SINOPOLI
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI
SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno _____ (_____) del mese di _____, tra:

- il Comune di SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, C.F. 80003130806 (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco _____, elettivamente domiciliato presso la sede del medesimo Comune;

e

- il Comune di LAGANADI, C.F. 00710510801 (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco _____, elettivamente domiciliato presso la sede del medesimo Comune

e

- il Comune di SINOPOLI, C.F. 82001070802 (classe IV), legalmente rappresentato dalla Commissione Straordinaria _____;

PREMESSO CHE

1. l'art. 98, comma terzo, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
2. i Comuni di Santo Stefano in Aspromonte, Laganadi e Sinopoli, i quali sono ricompresi nella stessa sezione regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e che contano, alla data del 31/12/2020, tutti meno di 3.000 abitanti, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'ufficio di segreteria, per come formalmente risulta dai seguenti atti:
 - ✓ Deliberazione del Consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte n. ____ del ____, esecutiva;
 - ✓ Deliberazione del Consiglio comunale di Laganadi n. ____ del ____, esecutiva;
 - ✓ Deliberazione del Consiglio comunale di Sinopoli n. ____ del ____, esecutiva
3. gli Enti sopra indicati, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 267/2000, nella persona dei rispettivi Rappresentanti legali per la carica p.t., autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;
4. in esecuzione delle rispettive e citate deliberazioni consiliari con cui, nell'accertare l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale per il perfezionamento del presente contratto relativo al convenzionamento del servizio di segreteria comunale ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997 e dell'art. 98 del TUEL D. Lgs. 267/2000,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTA SEGUE:

ART.1
PREMESSA

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione intendendosi integralmente riportata.

ART. 2 OGGETTO E FINE

I Comuni di Santo Stefano in Aspromonte (di classe III), Laganadi e Sinopoli (entrambi di classe IV), stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in maniera coordinata ed in forma associata il servizio di Segreteria comunale, secondo la disciplina generale dettata dalla normativa vigente in materia, e quindi con la costituzione di un'unica sede convenzionata di segreteria comunale tra i predetti Comuni, di classe III, sulla base della somma della popolazione, rilevata al 31.12.2020, di tutti gli enti aderenti alla convenzione.

Le funzioni del Segretario comunale sono stabilite dal Capo II del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ART. 3 COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte assume la veste di Comune capo convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020.

Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il Segretario in servizio nella Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Santo Stefano in Aspromonte, Laganadi e Sinopoli venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Catanzaro, ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di assegnazione in servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente secondo la procedura prevista nei provvedimenti del Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Segretari Comunali.

La durata della presente convenzione viene fissata in anni 3 (tre), decorrente dalla presa in servizio del Segretario titolare della segreteria convenzionata.

Alla scadenza del termine, la durata della convenzione si intenderà di volta in volta rinnovata tacitamente per un uguale periodo qualora, prima del rinnovo tacito, non intervenga comunicazione di recesso da parte del legale rappresentante di uno o più enti.

La presente convenzione può essere risolta prima della scadenza per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali e comunque non prima che siano trascorsi 15 giorni dall'esecutività della relativa delibera consiliare, fatto salvo un diverso termine concordato dai Sindaci di tutti i comuni convenzionati;
- recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e comunque non prima che siano trascorsi 15 giorni dall'esecutività della relativa delibera consiliare, fatto salvo un diverso termine concordato dai Sindaci di tutti i comuni convenzionati; in quest'ultimo caso il recesso ha effetto dalla presa d'atto della Prefettura-UTG di Catanzaro ex Agenzia Segretari Calabria.

In tutti i casi di scioglimento della presente convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario permanga in qualità di titolare. Ove non si addinga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il Segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità, e fatta sempre e comunque salva la facoltà, da parte dello stesso Segretario, di optare per la titolarità di uno dei Comuni convenzionati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Dei provvedimenti di costituzione, modifica e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura di Catanzaro – Ex Sezione Regionale dell'Agazia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Le modifiche alle convenzioni sono comunicate per la presa d'atto finalizzata all'eventuale nuova classificazione della sede e alla conferma dell'assegnazione del Segretario titolare.

La presa d'atto è rigettata, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se, a seguito di un incremento del numero degli enti partecipanti alla convenzione, il segretario titolare non dovesse risultare più in possesso dei requisiti previsti per la titolarità della sede convenzionata di nuova classificazione.

In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il Segretario già assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni.

In tal caso, il Segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.

ART. 5 NOMINA E SEDE DEL SEGRETARIO COMUNALE

La sede della segreteria convenzionata viene individuata nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte, atteso che il medesimo viene individuato quale comune Capo-convenzione, giusto il disposto dell'art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, atteso che, rispetto a Laganadi e Sinopoli, ha una più elevata classificazione.

Il potere di nomina e di revoca del Segretario titolare della segreteria convenzionata spetta al Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), previa intesa con i sindaci dei Comuni associati di Laganadi e Sinopoli, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della

Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell' Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della convenzione, nel rispetto dei principi generali che presidono il buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati, espletterà le relative funzioni ripartendo il proprio impiego tra i comuni convenzionati, con l' articolazione settimanale come disciplinata dal successivo comma.

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale vengono rese in modo da assicurare il corretto espletamento delle funzioni di ciascun Comune, articolando l' orario di lavoro, su base settimanale, nella seguente misura:

- 50% presso il Comune di Santo Stefano in Aspromonte;
- 25% presso il Comune di Laganadi
- 25% presso il Comune di Sinopoli;

Il calendario dei giorni e dei tempi di lavoro, correlato in modo flessibile alle esigenze connesse all' espletamento dell' incarico in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare, viene stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il Segretario comunale, e può essere variato allo stesso modo.

Viene fatta salva la facoltà da parte di ciascun Sindaco di concertare con i rappresentanti degli altri Enti una diversa e flessibile modulazione del servizio e dell' orario secondo le rispettive esigenze e attività.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dall' ex - Agenzia per la Gestione dell' Albo dei Segretari (ora Prefettura di Catanzaro). Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all' art. 7

ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI – OBBLIGHI - GARANZIE

I rapporti finanziari tra gli enti rimangono ispirati ai principi di solidarietà e alla equa ripartizione degli oneri tra i Comuni. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, compresa quella derivante dalla retribuzione mensile di cui al successivo articolo 7, è sostenuta e ripartita nella seguente misura:

- 50% presso il Comune di Santo Stefano in Aspromonte;
- 25% presso il Comune di Laganadi
- 25% presso il Comune di Sinopoli;

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte (capo convenzione) provvede all' erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al pagamento degli oneri riflessi. Nella parte attiva del bilancio il Comune di Santo Stefano in Aspromonte (capo convenzione) prevede le

presumibili somme da riscuotere a titolo di contributo dall'altro comune convenzionato il quale si impegna a iscrivere, nel proprio bilancio di previsione, la somma dovuta.

I Comuni di Laganadi e Sinopoli iscrivono nel proprio bilancio le quote da versare al Comune di Santo Stefano in Aspromonte e provvederanno a versare, con cadenza trimestrale, la quota di concorso a proprio carico al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, anche in assenza di richiesta formale di quest'ultimo, fatto salvo ogni eventuale conguaglio.

Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati nelle proporzioni anzidette. Gli stessi potranno essere anticipati integralmente da uno dei Comuni convenzionati e procedere successivamente al rimborso della quota parte nei confronti degli altri Comuni.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura — UTG di Catanzaro ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Comune capo convenzione imputa tra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, l'indennità di risultato riconosciuta, le spese relative alla partecipazione a corsi, seminari di studi e convegni.

Il Segretario viene autorizzato, allo scopo di conseguire un'economia di spesa, all'uso del proprio automezzo con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, atti ad assicurare gli spostamenti negli orari di lavoro. Allo stesso viene quindi liquidato il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 45 comma 2 del vigente CCNL (in base alle diverse quantificazioni stabilite da eventuali specifiche disposizioni di legge), sostenute per recarsi dal Comune capofila nell'altro Comune, computate per ogni accesso effettivamente compiuto e in relazione ai chilometri percorsi.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione, seguendo il tracciato più breve per accedere ai comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Le spese di viaggio vengono liquidate al Segretario, con cadenza trimestrale e previa rendicontazione, direttamente dai Comuni di Laganadi e Sinopoli, cui fanno esclusivamente carico, tenendo conto di quanto dovuto da ciascun Comune, in ragione del numero di accessi effettuati dal Segretario Comunale nel periodo di riferimento.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state compiute.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 e. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale.

Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, saranno ripartite di massima tenendo conto delle modalità di cui al presente articolo, salvo che si tratti di corsi che rispondano nei fini a caratteristiche specifiche del singolo Comune.

ART.8 INDENNITÀ DI CONVENZIONE

Al segretario comunale viene corrisposta, ai sensi dell'art. 45 comma 1, del vigente CCNL di Comparto, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, comma 1, dalla lettera a) alla lettera e) del medesimo contratto.

ART.9 TRATTAMENTO ACCESSORIO

Resta a carico diretto del Comune che ha eventualmente disposto e richiesto al Segretario prestazioni accessorie, secondo quanto disposto dall'art. 97, comma 4, lett. D, del D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento del relativo trattamento economico.

Previo decreto di attribuzione delle specifiche responsabilità da parte del Sindaco di ciascun Ente, il Comune capofila provvederà direttamente alla corresponsione della maggiorazione della retribuzione, nell'ambito della somma spettante mensilmente al Segretario e a richiedere il rimborso unitamente agli altri emolumenti ai singoli comuni convenzionati, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei singoli comuni. Resta a carico dei singoli comuni convenzionati che hanno conferito eventuali incarichi le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, nonché la corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 e dei diritti di segreteria, ove spettanti, per l'attività di rogito di cui agli all'art. 97, c. 4, lettera "c" del T.U.E.L. 267/2000.

Relativamente all'indennità di risultato, la stessa, determinata nella misura del 10%, verrà corrisposta previa attività di verifica dell'azione amministrativa condotta nell'anno di riferimento dal sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte (Capo-convenzione) di concerto con gli altri Sindaci dei Comuni convenzionati.

ART. 10
CONSULTAZIONI

Forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituiti da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno di concerto con il Segretario Comunale.

ART.11
EFFETTI – NORME FINALI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla presa d'atto della sua sottoscrizione da parte del Ministero dell'Interno – Prefettura U.T.G. di Catanzaro - Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione Calabria.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati.

La presente convenzione non sconta imposta di bollo ai sensi dell'allegato B9, punto 16), del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che regolano la materia.

La presente convenzione, che si compone di numero dieci articoli, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, dalla convenzione sottoscritta dai Sindaci e dall'atto d'individuazione del Segretario Titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno- UTG di Catanzaro, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale della Calabria, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte

Il Sindaco del Comune di Laganadi

La Commissione Straordinaria del Comune di Sinopoli

PARERI D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, LAGANADI E SINOPOLI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Giuseppe Moschella Responsabile Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità Tecnica.

Il Responsabile Area Amministrativa
f.to: Giuseppe Moschella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Milena Chilà, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi ai sensi dell'art. 49, c.1 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to: Dott.ssa Milena Chilà

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.
Dalla residenza comunale, li 18.06.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line reg. n. 204 del 18.06.2021 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, li 18.06.2021

L'ADDETTO
f.to: A. D'Agostino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è:
- divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione);
- **dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.**

Dalla residenza comunale li, 28.05.2021

Il Segretario Comunale
F.to Assunta Maria Neri

Copia dell'originale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993.
L'originale è agli atti dell'Ente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Laganadi, li 18.06.2021

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Assunta M. Neri